

ATTI PARLAMENTARI

VI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XV-bis
N. 5

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI N. 1219

Relativa all'applicazione dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, (divieto della corresponsione di indennità) ai componenti il collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche

Trasmessa alla Presidenza il 24 gennaio 1975

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 1219

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nelle adunanze del 5 e del 19 novembre 1974, del 7 e del 14 gennaio 1975;

visto il testo unico della legge sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 15 del decreto legislativo lugotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

visti gli articoli 2, 50 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

visto l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080;

visto il decreto del Ministro per il tesoro dell'11 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 328 del 28 dicembre 1971;

udito il relatore Consigliere Maconio;

RITENUTO

I. — A seguito di intervento istruttorio della Sezione inteso ad accertare — nell'ambito degli Enti assoggettati al controllo della Corte — le modalità di applicazione dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per la parte in cui stabilisce che a decorrere dal 1° dicembre 1972 « è fatto divieto di corrispondere ai funzionari dirigenti, anche se fuori ruolo, oltre all'indennità di funzione di cui all'articolo 47, ulteriori indennità, proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza », il Consiglio nazionale delle ricerche ha inviato la nota n. 1/29/10166 del 3 giugno 1974 con la quale comunicava quanto segue: « A seguito della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed ai sensi dell'articolo 50, secondo comma, di detto decreto, il CNR non ha più versato ai componenti il Collegio con qualifica di dirigente gli emolumenti maturati, mentre per quanto riguarda il Presidente del Collegio stesso, magistrato della Corte, « tenuto conto di quanto indicato nelle premesse al decreto del Ministro per il tesoro 11 dicembre 1971, il versamento è stato effettuato direttamente alla persona.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri... ha recentemente comunicato di ritenere che al componente il Collegio dei revisori scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri competano e possano essere direttamente versati tutti gli emolumenti spettanti ».

L'Ente allegava, inoltre, copia della lettera 5 marzo 1974, n. 66500.22.3/1.3.1 nella quale la Presidenza del Consiglio affermava che la partecipazione di dirigenti ad organi collegiali di enti pubblici, la cui funzione sia solamente quella di esercitare il controllo amministrativo e contabile sull'opera-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to degli amministratori degli enti medesimi e di vigilare l'osservanza delle leggi non può in alcun modo configurarsi come rappresentanza, « trattandosi di funzione ... che l'organo di controllo e quindi i suoi componenti sono tenuti ad assolvere non per conto o nell'interesse o secondo le direttive di altri soggetti, ma in nome proprio ».

Aggiungeva, quindi, che « il CNR perciò ha versato direttamente detti emolumenti a coloro che hanno rivestito o rivestano tale carica in virtù delle designazioni effettuate dal Presidente del Consiglio, a partire dal gennaio 1972 ed ha chiesto al Ministero del tesoro se identico trattamento debba essere riservato al componente del collegio designato dal Ministro per il tesoro medesimo ».

Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo lugotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, il Collegio dei revisori dei conti del CNR è nominato con decreto del Presidente del Consiglio ed è composto di un membro scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e di due membri designati dal Presidente della Corte dei conti e dal Ministro per il tesoro, i quali durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio attualmente in carica è costituito da un presidente di sezione della Corte dei conti, un dirigente generale-prefetto in servizio presso la Presidenza del Consiglio ed un dirigente superiore del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

II. — Con foglio n. 6467/8 del 26 settembre 1974 si dava notizia alla Presidenza del Consiglio, al Ministero del tesoro ed al CNR che nell'adunanza del 5 novembre 1974 la Sezione avrebbe esaminato la questione sotto i seguenti profili:

a) se al termine « rappresentanza » contemplato nel decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 (articoli 2 e 50) sia da attribuire il significato accolto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero un significato diverso e più ampio, come potrebbe desumersi dalle norme che regolano l'ordinamento di numerosi Enti pubblici, nelle quali, fra l'altro, i dipendenti statali facenti parte, in quanto tali, di organi di controllo (od anche deliberativi) degli enti stessi, vengono espressamente denominati « rappresentanti » dei ministeri che hanno proceduto alla loro nomina o designazione;

b) se, pure tenendo conto della specifica normativa del CNR, la circostanza che la scelta da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri nella nomina di un revisore dei conti sia ricaduta, in concreto, su di un dirigente statale in servizio presso la Presidenza del Consiglio possa concretare o meno l'ipotesi della « rappresentanza » ai fini dell'applicabilità del divieto di corresponsione di compensi sancito dal citato articolo 50 del decreto n. 748.

III. — La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato nella Segreteria della Sezione, entro i termini fissati, una memoria scritta nella quale esprime il proprio punto di vista facendo presente di aver già avuto occasione di esaminare il problema a fronte di quesiti posti nella materia da talune amministrazioni pubbliche ed anche dal CNR

Afferma la Presidenza che per la nomina a membro del Collegio dei revisori del CNR la norma — articolo 15 del citato decreto legislativo lugotenenziale n. 82 del 1945 — non pone alcuna condizione, nè richiede alcun requisito. In particolare non si richiede per la persona da nominare nè l'appartenenza ad una determinata Amministrazione o ruolo o carriera o qualifica od Ufficio, e neppure l'appartenenza, sia pure di fatto ed al di fuori di qualsiasi rapporto di impiego, all'Amministrazione statale genericamente intesa. La stessa disposizione non fa alcuna menzione di « rappresentanza » o di « rappresentanti » con riferimento rispettivamente alle attività ed ai soggetti dell'organo nè richiede, da questi ultimi, atti che siano imputabili, sotto un qualsiasi riflesso, a soggetti terzi.

D'altronde — prosegue la memoria della Presidenza — non può esservi rappresentanza comunque intesa in senso giuridico, se non sussista uno spostamento volontario o legale di poteri da un soggetto che ne è costituzionalmente titolare ad un altro soggetto cui se ne demanda l'esercizio. Viceversa, la partecipazione di persone fisiche alla composizione di un organo è solo diretta a concretare (e cioè formare e manifestare) la volontà dell'organo stesso, la quale ... è direttamente volontà

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'ente di cui l'organo è parte, escluso ogni rapporto di rappresentanza sia fra organo ed ente, sia, a maggior ragione, fra organo e soggetti terzi ».

Afferma ancora la memoria che, alla luce dei principii della proporzionalità quantitativa fra lavoro e retribuzione e della parità di trattamento contenuti rispettivamente nell'articolo 36 e nell'articolo 3 della Costituzione, il conferimento di un incarico potrebbe non comportare una miglioramento del trattamento economico solo nei casi in cui l'incarico stesso e le conseguenti responsabilità aggiuntive si configurino come una fisiologica dilatazione dei compiti di istituto: il che non si verificherebbe nel caso di specie.

Altro aspetto messo in evidenza dalla Presidenza del Consiglio è quello dell'interesse dello Stato ad un efficiente funzionamento degli organi degli enti pubblici investiti del controllo delle rispettive gestioni, per la difficoltà di reperire soggetti disposti a sobbarcarsi gratuitamente e al maggior lavoro ed alle maggiori pesanti responsabilità che derivano dalla funzione di revisore.

IV. — Il funzionario del Ministero del tesoro, intervenuto all'adunanza, ha condiviso la interpretazione data dalla Presidenza del Consiglio al termine « rappresentanza », aggiungendo che le conseguenti limitazioni non tolgono all'articolo 50 un suo concreto contenuto, sussistendo ipotesi — quali, ad esempio, la rappresentanza dell'Amministrazione nelle assemblee delle società a capitale statale o l'assolvimento di specifici mandati — in cui la rappresentanza e la cura degli interessi rispondono a ben definite fattispecie giuridiche.

Ha quindi invitato la Sezione ad esaminare la portata dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 alla luce della parallela disposizione riguardante i magistrati e categorie assimilate, e cioè l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, così come chiarita dal decreto del Ministro per il tesoro 11 dicembre 1971, tenendo conto che entrambe le disposizioni, « al di là della diversa formulazione letterale », originano da uno stesso principio — chiarezza retributiva ed onnicomprensività — enunciato dall'articolo 16-*bis* della legge di delega n. 775 del 28 ottobre 1970.

CONSIDERATO

V. — Occorre anzitutto esaminare quale sia il contenuto specifico della « rappresentanza » alla quale fa riferimento il legislatore nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 748: all'articolo 2, quando fra i compiti cui attendono i dirigenti indica quello della « rappresentanza dell'Amministrazione e cura degli interessi della medesima presso gli enti e le società sottoposte alla vigilanza dello Stato, nei casi previsti dalla legge »; all'articolo 50, ove, in attuazione del principio della chiarezza retributiva mediante la realizzazione dello stipendio onnicomprensivo fissato dall'articolo 16-*bis* della legge di delega 28 ottobre 1970, n. 775, stabilisce: « Con effetto dal 1° dicembre 1972 è fatto divieto di corrispondere ai funzionari dirigenti, anche se fuori ruolo, oltre all'indennità di funzione di cui all'articolo 47, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione di appartenenza ... ».

L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi, dei quali è vietata la corresponsione, deve essere versato dagli enti, società, aziende ed amministrazioni tenuti ad erogarli direttamente in conto entrate del Tesoro ».

L'ipotesi interpretativa prospettata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sostenuta dal Ministero del tesoro non può condividersi: intesa infatti nella specie la « rappresentanza » quale « spostamento, volontario o legale, di poteri da un soggetto che ne è costituzionalmente titolare ad un altro soggetto, cui se ne demanda l'esercizio », la portata delle norme citate ne rimarrebbe pressoché svuotata, laddove le norme stesse, per la loro collocazione, per la interrelazione logica e funzionale che esprimono, per il principio che attuano, appaiono destinate ad una applicazione ampia e chiaramente definita.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È quindi necessario portare l'attenzione su di un altro piano, che è poi quello sul quale si è mosso il legislatore sia delegante che delegato.

Se « rappresentanza » dovesse intendersi nel senso indicato dalla Presidenza del Consiglio nella memoria citata il divieto dell'articolo 50 non potrebbe mai operare, sotto questo profilo, nei confronti dei dirigenti membri degli organi collegiali degli enti pubblici.

Ritiene invece la Sezione che, nella specie, soccorra la formula organizzatoria conosciuta sotto il nome di rappresentatività o rappresentanza di interessi: si tratta, come è noto, di una struttura organizzatoria che consiste nel conferire un ufficio a persona appartenente ad una certa categoria od organizzazione (categorie professionali, associazioni sindacali, rappresentanti del personale, rappresentanti di una data Amministrazione) in quanto l'esercizio delle attribuzioni dell'ufficio comporta la conoscenza dei problemi di quelle categorie od organizzazioni o si riflette su settori di interessi di cui quelle siano portatrici.

La « rappresentanza » conferita alle persone designate nei modi anzidetti consiste appunto nella cura, nelle sedi ufficiali, degli interessi di cui gli organismi designanti sono centri di riferimento. Ed invero questa formula è sempre più frequentemente utilizzata nella formazione degli organi collegiali, sotto la spinta pluralistica della società contemporanea, in quanto realizza la presenza e facilita la composizione di una molteplicità di interessi.

VI. — È ben vero che la partecipazione agli organi di revisione degli enti pubblici — come anche a quelli di amministrazione — non forma oggetto di una disciplina generale, nè risulta regolata in modo uniforme dalle singole norme legislative o statutarie come la Sezione ha già avuto occasione di rilevare (vedasi la determinazione n. 1195 del 15 gennaio-12 febbraio 1974).

La storia di queste disposizioni è la storia stessa degli enti pubblici, la cui creazione — come ebbe a rilevare la Corte nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1966, pagg. 308-309 — si è venuta a determinare nel tempo, fino ad assumere le proporzioni e l'importanza attuali, senza alcuna organicità di struttura e di controlli, essendosi a volta a volta dato maggior rilievo ai fini ed agli assetti organizzativi in quel particolare momento considerati.

L'esigenza allora prospettata dell'emanazione di una legge-quadro che tracci le linee essenziali dell'ordinamento degli enti pubblici secondo un disegno sistematico permane immutata ed anzi è divenuta e diviene sempre più pressante.

Le disposizioni sulla composizione degli organi di revisione riflettono la disorganicità e la casualità degli attuali ordinamenti degli enti: tuttavia è possibile all'interprete identificare alcuni moduli fondamentali. Di essi, alcuni sono sufficienti ex se a definire con chiarezza l'ambito del potere discrezionale dell'autorità che procede alla designazione (od alla scelta); altri abbisognano di una interpretazione sistematica che utilizzi altre fonti precettive e coinvolga principalmente la *ratio* del conferimento del potere.

Una prima indagine la Sezione ha compiuto nella citata determinazione n. 1195. Si affermava in essa che in talune fattispecie il titolo legale di partecipazione all'organo di revisione si fonda su un requisito di capacità professionale e consiste nella qualità di « esperto » o nell'appartenenza ad un albo o ad una categoria: la designazione ha quindi luogo nell'esercizio di un potere che trova il suo limite nel requisito direttamente stabilito dalla legge.

In altri casi il requisito necessario è l'appartenenza ad una data organizzazione ed in particolare ad una Amministrazione statale; con questo modulo la norma stabilisce un collegamento strutturale tra i due apparati, mediante la preposizione del medesimo soggetto ad entrambi gli uffici che garantisce la rappresentanza degli interessi del primo nell'ambito del secondo. L'individuazione del soggetto legittimato ha luogo con un grado di specificazione variabile nei diversi casi (il funzionario preposto ad un determinato ufficio od un funzionario appartenente ad un dato ruolo o ad una data direzione generale o più genericamente ad una data Amministrazione, ecc.); varia correlativamente l'ambito del potere discrezionale dell'autorità che procede alla designazione (od alla scelta).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si accennava, infine, in via meramente incidentale, ad un terzo modulo in cui la legge non prevede specifici requisiti di idoneità professionale e la scelta si fonda essenzialmente su un rapporto di fiducia del soggetto incaricato con le autorità competenti per la nomina o la designazione, le quali hanno quindi luogo nell'esercizio di un potere largamente discrezionale.

Si tratta ora di sviluppare queste brevi considerazioni, *obiter dictae* nella citata determinazione n. 1195, e di esaminare *ex professo* le ipotesi a cui ci si riferiva per verificare se nelle stesse — a fronte di una normativa che non delimita *ex se* i confini della discrezionalità della scelta — sussista o meno un'ampia libertà di esercizio del relativo potere: così quando, come frequentemente accade, si indica il membro del collegio quale « rappresentante » di una Amministrazione od ancora quando, come nel caso in esame, la norma non esplicita nè il requisito nè la funzione ma si limita ad attribuire il potere di conferimento dell'incarico.

VII. — Se si eccettuano le attribuzioni proprie del Consiglio dei Ministri, i dicasteri (e fra essi va ricompresa anche la Presidenza del Consiglio per quanto attiene ai settori dalla stessa direttamente amministrati) costituiscono la forma più comprensiva sotto la quale lo Stato opera concretamente nell'esercizio della funzione amministrativa. È noto, infatti, che lo Stato non si manifesta mai nella sua interezza, ma di volta in volta come Amministrazione del tesoro, dell'interno eccetera ed agisce di massima attraverso i Ministeri. Questi, dunque, sono di norma i più ampi e comprensivi centri di riferimento dei diversi interessi statali: ad essi spettano, ove non sia altrimenti stabilito, le singole attribuzioni dell'Amministrazione statale, la cui distribuzione contrassegna l'ambito degli interessi pubblici affidati alla cura di ciascun ministero.

Ora, non vi è dubbio che il potere d'intervento dei Ministeri nel procedimento di formazione degli organi collegiali degli enti pubblici trovi il suo fondamento nelle generali attribuzioni ad essi conferite sia nell'ordinamento dell'Amministrazione statale, sia nei rapporti tra questo ordinamento e quelli particolari degli enti ed è quindi espressione di un collegamento funzionale fra gli interessi pubblici affidati alla cura delle Amministrazioni statali e quelli, parimenti pubblici, affidati alla cura degli enti.

Il conferimento del potere di scelta, o di designazione quando la nomina è atto di altra Autorità, si configura dunque come parte della sfera di attribuzioni dell'Amministrazione statale che ne è titolare; l'atto di scelta o designazione, come esercizio di quelle attribuzioni; lo scelto o designato come « rappresentante » in seno all'ente degli interessi dell'Amministrazione che sceglie o designa.

Significative, sotto questo riguardo, appaiono da un lato la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante « Attribuzioni ed ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica », il cui articolo 30 prevede l'integrazione con un *rappresentante* di quel Ministero degli organi deliberativi degli enti ed istituti pubblici che svolgano funzione economica e sociale rilevante ai fini della programmazione economica; dall'altro la legge 21 marzo 1958, n. 259 — che disciplina la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria — il cui articolo 5 dispone che i *rappresentanti* delle Amministrazioni dello Stato e delle aziende autonome che facciano parte degli organi di revisione degli enti soggetti al controllo della Corte sono tenuti a fornire a quest'ultima, su richiesta, ogni informazione e notizia che essi abbiano facoltà di ottenere quali appartenenti agli organi anzidetti.

In queste norme, che hanno in diversa misura e direzione rilevanza e portata di carattere generale, appare chiaro come il termine « rappresentante » venga usato in senso espressivamente comprensivo, inteso a denotare la funzione, attribuita al componente degli organi collegiali degli enti, di rappresentare gli interessi dell'Amministrazione che li ha designati, la quale, pur dopo la designazione, conserva un potere di intervento sui suoi « rappresentanti ».

In questa ottica si muove un'altra disposizione, pur essa di valore generale nella materia — articolo 3, 4° comma, della legge 26 luglio 1939, n. 1037, concernente l'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato — per la quale l'Ispettorato generale di finanza provvede ad accertare il regio-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lare adempimento delle funzioni sindacali e di revisione presso enti, istituti e società da parte dei designati dal Ministero del tesoro ed a riassumerne e coordinarne i risultati. (Qui il termine usato — designati — è del tutto generico, ma la norma ne conferma, in modo addirittura più pregnante, il significato più sopra chiarito).

Dalle considerazioni esposte risulta chiaramente che le molteplici formule usate dal legislatore tutte si riassumono in questo: i soggetti designati o scelti dalle Amministrazioni statali a far parte degli organi collegiali degli enti pubblici sono portatori degli interessi di quelle amministrazioni; l'idoneità ad intendere tali interessi ed a rendersene interpreti viene solo talvolta identificata in modo esplicito (il direttore generale del tesoro, un dirigente superiore, ecc.); il potere di conferimento dell'ufficio è previsto in funzione delle attribuzioni della singola Amministrazione.

Ora poiché l'Amministrazione statale svolge di norma i compiti che ad essa sono affidati mediante il proprio apparato burocratico, è a questo che occorre attingere quando il potere di conferimento dell'incarico viene genericamente attribuito. È anche da rilevare, in proposito, che non sempre questo potere può essere autonomamente esercitato dal Ministro: talvolta infatti i singoli ordinamenti lo assoggettano ad espresa regolamentazione. Così il citato articolo 4 della legge 1037/1939 stabilisce che le proposte per le designazioni alle funzioni sindacali e di revisione sono sottoposte al Ministro per il tesoro dal Ragioniere generale dello Stato.

VIII. — Si è visto che per l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 — ma la norma era già presente nell'articolo 154 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 — spetta ai dirigenti la « rappresentanza dell'Amministrazione e cura degli interessi della medesima presso gli enti e le società sottoposti alla vigilanza dello Stato, nei casi previsti dalla legge »: ad essi, pertanto, ovvero a funzionari con qualifica di direttore aggiunto di divisione e equiparata « ove non sia possibile provvedervi a mezzo dei dirigenti » (articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748), deve far ricorso l'Amministrazione quando il potere di conferimento dell'ufficio non sia diversamente vincolato.

Non si afferma infatti che detto compito spetti ai dirigenti in via esclusiva ma, al pari di altri — studio e ricerca, partecipazione ad organi collegiali in seno all'Amministrazione —, solo in via ordinaria, a meno cioè di espresa diversa statuizione. È questo il senso dell'inciso « nei casi previsti dalla legge », come si evince anche dall'articolo 62 del citato testo unico n. 3/1957.

Nè può costituire valido argomento per escludere dall'ampio concetto di rappresentanza sopra delineato i funzionari che facciano parte di collegi sindacali o di revisione il fatto che i medesimi svolgono, nell'ambito di detti organi, un'attività principalmente « diretta all'accertamento della legalità degli atti nei quali si esplica la gestione dell'ente », dovendosi al riguardo osservare (anche a voler prescindere dalle chiare indicazioni emergenti dai richiamati testi normativi nei quali il termine « rappresentante » è riferito, promiscuamente, sia ai funzionari componenti gli organi collegiali di amministrazione, sia a quelli componenti gli organi collegiali di revisione) che anche le specifiche funzioni demandate agli anzidetti organi di controllo interno soddisfano un generale interesse delle Amministrazioni statali e cioè quello appunto che sia assicurato il regolare andamento della gestione amministrativa e contabile degli enti sottoposti a vigilanza; il che spiega la diffusa presenza in seno a tali organi dei rappresentanti del Ministero del tesoro.

Conclusivamente va affermato che i dirigenti dello Stato sono chiamati a comporre gli organi collegiali degli enti pubblici in ragione della loro funzione, la quale costituisce presupposto affinché essi possano esplicare quella di amministratori e di sindaci degli enti stessi, quali portatori di interessi ed interpreti di finalità proprie dell'amministrazione nel cui ambito operano, e che in seno all'organo collegiale debbono confluire, sì da realizzare il fine che lo Stato, creando l'ente e provvedendolo dei mezzi necessari, intende conseguire.

Nel caso dedotto all'esame della Sezione le Amministrazioni hanno correttamente operato nell'ambito delle norme vigenti come sopra sistematicamente interpretate. L'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale n. 82 del 1945 non pone particolari limitazioni: ed entrambe le Ammini-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

strazioni hanno scelto i propri rappresentanti tra i dirigenti di cui dispongono: il Tesoro un dirigente superiore della Ragioneria generale dello Stato, la Presidenza del Consiglio, non disponendo di un proprio apparato organico, un dirigente del Ministero dell'interno in servizio presso la stessa Presidenza.

Nei confronti dei predetti dirigenti trova pertanto applicazione il divieto posto dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748.

IX. — L'oggetto di decisione è individuato e definito nei termini esposti nella comunicazione alle Amministrazioni ed all'Ente interessati.

Tuttavia la Sezione ritiene di dover portare la sua attenzione anche sulle argomentazioni svolte in adunanza dal rappresentante del Ministero del tesoro, intese a stabilire un perfetto parallelismo tra l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, che regola il divieto di compensi extra tabellari ai dirigenti, e l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1080/1970, che disciplina la stessa materia per quanto riguarda i magistrati e le categorie assimilate nel modo seguente: « È fatto divieto di corrispondere al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, anche se fuori ruolo, indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti gli impiegati civili dello Stato ovvero dipendano da effettive prestazioni di lavoro, consentite dalle norme vigenti, le quali non costituiscano esplicazione delle funzioni proprie dell'ordine o istituto di appartenenza ».

È ben vero che entrambe le disposizioni costituiscono attuazione del principio direttivo — chiarezza retributiva e onnicomprensività — affermato per i dirigenti dall'articolo 16-bis e richiamato, per i magistrati, dall'articolo 16-ter della legge di delega n. 775.

Ma è altresì vero che le formule normative usate dal legislatore delegato in attuazione di quel principio sono differenti e idonee a subire, in sede di interpretazione sistematica, gli effetti reattivi dei diversi ordinamenti che le norme stesse presuppongono, come si evince anche dal decreto del Ministero del tesoro 11 dicembre 1971, il quale, nello stabilire ai sensi dell'articolo 3, 4° comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 1080, il numero e l'ammontare delle rate di rimborso agli enti interessati dell'importo dei compensi riscossi e non dovuti ai magistrati dopo il 1° luglio 1970, ha precisato i criteri da seguire da parte degli enti nell'applicazione del divieto.

La Sezione — in disparte ogni valutazione della *ratio* delle citate disposizioni legislative — non può, peraltro, non osservare come tanto i principi della chiarezza retributiva e della onnicomprensività quanto le diverse norme di attuazione degli stessi si rivelino di per sé non compiutamente sufficienti a risolvere in sede interpretativa le complesse questioni inerenti alla retribuzione delle varie prestazioni fornite dai dirigenti e dai magistrati.

La Sezione esprime, dunque, l'auspicio che le difficoltà insorte nell'applicazione delle citate leggi — come è dimostrato anche dalle divergenti opinioni espresse in materia — formino oggetto di esame nelle sedi competenti ai fini della adozione di iniziative volte a rendere più chiaro il contenuto delle formule normative: e ciò anche in relazione alle esigenze espresse dalla Presidenza del Consiglio di tutelare « l'interesse dello Stato ad un efficiente funzionamento degli organi degli enti pubblici ».

Al riguardo vale sottolineare come per tale delicata materia sia conveniente una definizione più approfondita di principi e norme applicative di agevole uso che non coinvolgano, per la soluzione di problemi di remunerazione, il riferimento a figure organizzative che hanno logica e problematiche proprie.

P. Q. M.

afferma che ai funzionari dirigenti chiamati a far parte — ai sensi del combinato disposto dell'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82 e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 — del Collegio dei revisori dei conti del

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consiglio nazionale delle ricerche si applica il divieto posto dall'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748.

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata, oltre che al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per il tesoro ed al Consiglio nazionale delle ricerche, anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

L'ESTENSORE
f.to Pietro Ricci

IL PRESIDENTE
f.to Cataldi